

La centrale unica dell'emergenza sanitaria nel FVG

Palmanova, 27 ottobre 2017

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

Recepisce i contenuti dei seguenti documenti:

- Carta dei doveri del giornalista;
- Carta dei doveri del giornalista degli Uffici stampa;
- Carta dei doveri dell'informazione economica;
- Carta di Firenze; Carta di Milano; Carta di Perugia;
- Carta di Roma; Carta di Treviso;

TESTO UNICO DEI DOVERI DEL GIORNALISTA

- Carta informazione e pubblicità;
- Carta informazione e sondaggi;
- Codice di deontologia relativo alle attività giornalistiche;
- Codice in materia di rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni radiotelevisive;
- Decalogo del giornalismo sportivo.

Articolo 3

- Il giornalista non pubblica i nomi di chi ha subito violenze sessuali né fornisce particolari che possano condurre alla loro identificazione a meno che ciò sia richiesto dalle stesse vittime

Articolo 4 - Codice di Deontologia

- Il giornalista applica il “Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica” (previsto dal Dlgs. 196/2003 sulla Protezione dei dati Personali)

Codice Deontologia: Art. 5 - Diritto all'informazione e dati personali

- Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le **condizioni di salute** e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

Codice deontologia: Art.8 - Tutela dignità della persona

- Il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine

Codice Deontologia: Art. 10 - Tutela della dignità delle persone malate

- Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

Codice Deontologia: Art. 10 - Tutela della dignità delle persone malate

- 2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 6: Doveri nei confronti dei soggetti deboli

Il giornalista:

- rispetta i diritti e la dignità delle persone malate o con disabilità siano esse portatrici di menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali, in analogia con quanto già sancito per i minori dalla «Carta di Treviso»;
- evita nella pubblicazione di notizie su argomenti scientifici un sensazionalismo che potrebbe far sorgere timori o speranze infondate;

Art. 6 - Doveri nei confronti dei soggetti deboli

- diffonde notizie sanitarie solo se verificate con autorevoli fonti scientifiche;
- non cita il nome commerciale di farmaci e di prodotti in un contesto che possa favorirne il consumo e fornisce tempestivamente notizie su quelli ritirati o sospesi perché nocivi alla salute.

Carta di Treviso

- 2) va garantito l'anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando;

Carta di Treviso

- 3) va altresì evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l'indirizzo dell'abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati, e qualsiasi altra indicazione o elemento

Carta di Treviso

- 7) nel caso di minori malati, feriti, svantaggiati o in difficoltà occorre porre particolare attenzione e sensibilità nella diffusione delle immagini e delle vicende al fine di evitare che, in nome di un sentimento pietoso, si arrivi ad un sensazionalismo che finisce per divenire sfruttamento della persona;

Carta di Treviso

- 10) tali norme vanno applicate anche al giornalismo on-line, multimediale e ad altre forme di comunicazione giornalistica che utilizzino innovativi strumenti tecnologici per i quali dovrà essere tenuta in considerazione la loro prolungata disponibilità nel tempo;

T.U.: Art. 9 - Doveri in tema di rettifica e di rispetto delle fonti

- rettifica, anche in assenza di specifica richiesta, con tempestività e appropriato rilievo, le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate;
- rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate; in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali - testi, immagini, sonoro - delle agenzie, di altri mezzi d'informazione o dei social network.

T.U.: Titolo V - Le Sanzioni

- La violazione delle regole e dei principî contenuti nel «Testo unico» e integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti l'applicazione delle norme contenute nel Titolo III della citata legge;
- Avvertimento-Censura-Sospensione da 2 mesi a un anno-Radiazione

Grazie per l'attenzione